



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 77

Riunione del 26 Giugno 2019

**69.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- LUIGI TRAVERSA - componente Settore Nazionale UdG**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

TRAVERSA LUIGI, Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex Art. 16 Statuto FIPAV e 1 e 74 Reg. Giur., veicolato tramite social network frasi offensive nei confronti di esponenti governativi.

oooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento il Tribunale convocava le parti per l'udienza di discussione del 26 Giugno 2019.

Alla stessa erano presenti il Sostituto Procuratore Federale Avv. Caravetta il quale illustrava l'atto di deferimento chiedendo riconoscersi la responsabilità disciplinare dell'incolpato e la sanzione della sospensione per 10 giorni. Era altresì presente l'incolpato che rendeva dichiarazioni spontanee.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fatto provato e non contestato dall'incolpato riguarda la pubblicazione sul social twitter di alcune frasi per le quali la procura ha deciso di procedere con l'incolpazione.

Il tesserato non ha nominato un difensore e nella memoria depositata ha tentato di chiarire come non fosse sua abitudine pubblicare post sui social ma che aveva semplicemente risposto ad una pubblicazione di altro soggetto; per condividerne il contenuto aveva poi utilizzato espressioni che non erano riferite ad alcuna persona politicamente esposta e comunque ad un personaggio politico in particolare.

Precisava che il twitt non era altro che un'esternazione di un dissenso politico di un privato cittadino che in nessun modo coinvolgeva la federazione sportiva.

Concludeva quindi per un proscioglimento ed in subordine per l'applicazione di una sanzione lieve, al solo fine di non incrinare i rapporti con la FIPAV.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale federale è chiamato a valutare i comportamenti tenuti dai tesserati nell'ambito sportivo e che comunque abbiano portato disdoro alla federazione.

Questo Tribunale si è già trovato ad analizzare un caso simile in cui la persona che aveva effettuato la pubblicazione sul suo profilo social appariva più volte con la divisa della federazione e quindi con una implicazione diretta della federazione stessa; per tale motivo era stata in quel caso disposta una sanzione disciplinare.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio va valutato se le espressioni ed epiteti usati dall'incolpato nel suo profilo twitter, possano avere rilevanza disciplinare.

E'indubbio che il linguaggio usato si addica più ad un incontro fra amici all'osteria che ad un rappresentante di Federazione sportiva. Tanto più perché il linguaggio è pubblicato su un social con una rilevanza mediatica alta.

Non è tanto il possibile riferimento o critica ad una parte politica o al governo che può essere oggetto di sanzione; ciò anche se poco educato appare il modo in cui i concetti sono stati espressi. Non è certo esimente di tale comportamento il fatto che ci si trovi in un'epoca in cui sembra che le persone si qualifichino con l'eloquio volgare.

In ogni caso questo Tribunale non è chiamato all'educazione dei tesserati ma a valutare se vi siano comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti dagli stessi.

Nella fattispecie quanto contenuto nel twitter e nel profilo social del tesserato, in nessun modo fanno associare l'incolpato alla Federazione; tantomeno possono essere sanzionate critiche politiche di un cittadino, che sicuramente dovrebbero avere altre sedi ed altre modalità di espressione.

Il comportamento dell'incolpato potrà avere sicuramente rilevanza "politica" all'interno dell'associazione per le cariche ricoperte dal Traversa.

Attualmente però non può ritenersi sussistere una responsabilità disciplinare nel comportamento dell'incolpato che con il suo discutibile comportamento non ha coinvolto neanche indirettamente l'associazione di cui fa parte.

Tale principio è stato anche espresso dal Collegio di garanzia del CONI che ha riformato una sentenza di questo Tribunale prosciogliendo il tesserato sanzionato (Collegio Garanzia Coni n. 68 del 2015).

PQM

Delibera il non luogo a procedere nei confronti del tesserato Luigi Traversa.

Roma 26 Giugno 2019

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 giugno 2019

/